



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

Circolare n. 76/2021

OGGETTO: Risoluzione in commissione n. 8-00125. Iniziative per l'attuazione della Legge 15 febbraio 1989, n. 54.

La I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nella seduta del 27 maggio ha approvato l'unita Risoluzione concernente lo stato di attuazione della Legge 15 febbraio 1989, n. 54 recante *"Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace"*.

L'atto in argomento evidenzia che, *nonostante le disposizioni sopra richiamate siano in vigore da oltre quarant'anni, per i cittadini italiani nati in Istria e Dalmazia quando erano ancora territori italiani, al momento della richiesta di un semplice codice fiscale, continua a ripetersi il paradosso di vedersi consegnare documenti che attestano la loro nascita in Jugoslavia.*

In tale contesto, il Governo si è impegnato *"ad adottare tutte le misure idonee al fine di garantire l'efficace e piena operatività dei relativi sistemi"*, assicurando la piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge sopra richiamata.

Al riguardo si rappresenta che, nonostante le indicazioni a suo tempo fornite da questa Direzione Centrale, anche a seguito dell'adozione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012¹, dall'esame dei dati registrati dai Comuni in ANPR, è emerso che il luogo di nascita di alcuni cittadini italiani, nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai Trattati di pace di Parigi e di Osimo, risulterebbe inserito in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla citata legge n. 54/1989²

¹ cfr. Circ. n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 n. 25 del 17 ottobre 2012 - <https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari>).

² L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54 *" Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare **unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene**".*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Si trasmette, pertanto, l'elenco dei Comuni che risultano aver registrato in ANPR dati anomali (cittadini nati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Parigi e del Trattato di Osimo per i quali il luogo di nascita è associato ad uno Stato estero), con preghiera di segnalare agli stessi la problematica suesposta per le opportune verifiche.

Atteso che la modifica del luogo di nascita comporta la variazione del Codice Fiscale, i comuni interessati dovranno, **preventivamente**, informare i cittadini coinvolti, quindi aggiornare i dati per renderli coerenti con la normativa suindicata ed inviarli all'Anagrafe Nazionale³, con le consuete procedure.

In relazione alle esigenze di tutela dei dati personali, le generalità dei suddetti cittadini saranno comunicate attraverso i servizi di ANPR direttamente all'ufficio anagrafe dei comuni interessati, secondo le istruzioni riportate nell'Allegato tecnico alla presente circolare, contenente le "Istruzioni per l'accesso da parte dei Comuni alle posizioni anagrafiche da verificare".

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese assicurazione dell'avvenuto adempimento delle attività suindicate, al fine di garantire, nel pieno rispetto della Legge 15 febbraio 1989, n. 54, la corretta compilazione degli eventuali documenti o certificazioni da rilasciare ai cittadini interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Volpe)

³ Art. 3 DPCM n.194/2014 (Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali)

Il Sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi. [in ANPR]